

'AULA S'

24953/10

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TRIBUTARIA
PROMISSO DAL 13/11/2006
ALL. B-14.5



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto:

Irap

R.G.N.:8064 /09

Cron. 24953

Rep.

Ud. 27/10/2010

CC

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| Dott. Antonio Merone | Presidente |
| Dott. Aurelio Cappabianca | Consigliere |
| Dott. Camilla Di Iasi | Consigliere |
| Dott. Marcello Iacobellis | Consigliere rel. |
| Dott. Biagio Virgilio | Consigliere |

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge-----Ricorrente

Contro

Bernardini Betti Luca , elett.te dom.to in Roma, alla via A. Baiamonti n. 4, presso lo studio dell'avv. Rosaria Internullo, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all'avv. Luisa Fonti , giusta procura in atti----- Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 116/2008/26 depositata il 10/12/2008 ;



[Handwritten signature]

7329
10

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 27/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Velardi, che ha concluso aderendo alla relazione;

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Bernardini Betti Luca contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate/ contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 311/29/2007 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso Irap 199-2004. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza del 27/10/2010 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. La CTR non si sarebbe pronunciata su specifiche doglianze sollevate dall'Ufficio circa la mancata prova, da parte del contribuente della inesistenza dei presupposti per l'imposizione tributaria de qua.

La censura è infondata. La circostanza che la CTR si sia pronunciata sia in ordine al soggetto su cui grava l'onere probatorio (*"graverà sul contribuente che proponga domanda di ripetizione di indebito...dimostrare il fatto costitutivo della pretesa..."*) sia nel merito (riportandosi alla motivazione espressa dai primi giudici circa l'assenza di personale dipendente e di beni strumentali) porta ad escludere che nel caso in esame si verta in un omesso esame di una domanda o di una eccezione.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione degli artt. 2, 3 del D.lgs. 446/1997 in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c... Lo svolgimento dell'attività

di medico convenzionato con il SSN presupporrebbe l'esistenza di una struttura organizzata.

La censura è infondata. In tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Cass. Ord. n. 10240 del 28/04/2010).

Con terzo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione circa un fatto controverso. La CTR non si sarebbe pronunciata in ordine a specifiche censure sollevate dall'Agenzia in ordine al contenuto delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1999-2004.

La censura è fondata. Nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di appello alla formazione del proprio convincimento, in assenza dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1999-2004.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, 27/10/2010

Il Presidente

dott. Antonio Merone

Funzionaria Cassazione
Giuseppina ODDO

8 DIC. 2010
CANCELLIERE

ALBANO
TRIBUNALE
TRIBUNALE

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €ur: 1,32
BOLLIN.: 0
DAL SIG.: il sole 24 ore
IL: 09/12/2010

Numero: 24953

Anno: 2010

Civile